

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 19-2699

Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- la L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i. “Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo” prevede che la Regione possa concedere ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni;
- con la deliberazione n. 1-7241 del 07/10/2002, la Giunta regionale ha inteso ricondurre in via interpretativa tra i soggetti beneficiari del contributo regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 23/1989, anche le Unioni di Comuni ex art. 32 del D.lgs. n. 267/2000 e le Comunità Montane, anch'esse Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 27 del medesimo Decreto legislativo e oggi divenute Unioni montane di comuni per effetto della L.R. n. 11/2012 e s.m.i., purché esercitino in forma associata il servizio di trasporto alunni;
- la medesima deliberazione dà poi indicazione alla Direzione regionale competente di conformare l'attività istruttoria relativa al procedimento di cui alla L.R. n. 23/1989, dando atto che nulla osta a che i Comuni possano trasferire la proprietà dei propri scuolabus, già acquistati od oggetto di contributo regionale, in capo all'Unione o alla Comunità Montana che gestisce il servizio per conto dei Comuni associati;
- l'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989 prevede che nell'assegnazione dei contributi la Giunta regionale si attenga ai seguenti criteri:
 - a) non meno del 20% della spesa prevista sia devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
 - b) tra più richiedenti sia data priorità ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati;

Richiamati il D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 che forniscono indicazioni per la sua applicazione.

Dato atto che al fine di procedere, per l'anno 2021, all'assegnazione dei contributi di cui al suddetto articolo 2, comma 1, della L.R. 23/1989, in particolare, sono stati presi in considerazione: gli obiettivi di mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare le attività collegate dei servizi scolastici, prevedendo comunque in conformità al criterio di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, di destinare una riserva del 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane; le eventuali interruzioni del servizio prodottesi a causa sospensione delle attività didattiche per Covid-19, prevedendo che la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione dei Comuni nell'anno scolastico 2020-2021 sia quella prodotta tenendo conto degli effettivi giorni scolastici, e comunque entro il 30 giugno 2021.

Ritenuto di approvare i “Criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)” di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto inoltre di:

stabilire di destinare per il 2021 risorse pari a euro 250.000,00;

demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che tali risorse sono assegnate sul capitolo di spesa n. 221845/2021, missione 10, programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 18 aprile 1989 n. 23 e s.m.i. "Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo";

visto il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";

vista la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 "D.M. 31 gennaio 1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";

vista la D.G.R. n. 1-7241 del 7 ottobre 2002;

vista la L.R. n. 8 del 03 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la L.R. n. 30 del 16 dicembre 2020, "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare i "Criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)" di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire di destinare per il 2021 risorse pari a euro 250.000,00;

di dare atto che tali risorse sono assegnate sul capitolo di spesa n. 221845/2021, missione 10, programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 c. 1 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Criteria per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

PREMESSE

La L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i. "Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo" prevede che la Regione possa concedere ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni.

Con la deliberazione n. 1-7241 del 07/10/2002, la Giunta regionale ha inteso ricondurre in via interpretativa tra i soggetti beneficiari del contributo regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 23/1989, anche le Unioni di Comuni ex art. 32 del D.lgs. n. 267/2000 e le Comunità Montane, anch'esse Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto legislativo e oggi divenute Unioni montane di comuni per effetto della L.R. n. 11/2012 e s.m.i., purché esercitino in forma associata il servizio di trasporto alunni.

La medesima deliberazione dà poi indicazione alla Direzione regionale competente di conformare l'attività istruttoria relativa al procedimento di cui alla L.R. n. 23/1989, dando atto che nulla osta a che i Comuni possano trasferire la proprietà dei propri scuolabus, già acquistati od oggetto di contributo regionale, in capo all'Unione o alla Comunità Montana che gestisce il servizio per conto dei Comuni associati.

L'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989 prevede che nell'assegnazione dei contributi la Giunta regionale si attenga ai seguenti criteri:

- a) non meno del 20% della spesa prevista sia devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
- b) tra più richiedenti sia data priorità ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati

Il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 forniscono indicazioni per la sua applicazione.

RISORSE

Per il 2021 sono destinate risorse regionali pari a euro 250.000,00.

Considerati gli obiettivi di mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare alle attività collegate dei servizi scolastici, e comunque in conformità al criterio di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, è destinata una riserva del 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane.

CRITERIO DELLA PERCORRENZA

Il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, è parametrato considerando come elemento per la definizione delle graduatorie delle istanze ammissibili la percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'ultimo anno scolastico 2020-2021 calcolata come rapporto tra la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione di Comuni e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo nell'anno scolastico 2020-2021; la produzione complessiva del servizio di scuolabus, ottenuta come

sommatoria delle percorrenze degli scuolabus impiegati per il servizio nell'anno scolastico, e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo saranno quelli dichiarati dagli istanti.

In considerazione delle eventuali interruzioni del servizio prodottesi a causa sospensione delle attività didattiche per Covid-19, la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione dei Comuni nell'anno scolastico 2020-2021 è quella prodotta tenendo conto degli effettivi giorni scolastici, e comunque entro il 30 giugno 2021.

ISTANZE E SPESE AMMISSIBILI

Le istanze ammissibili sono quelle pervenute, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23/1989, dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021.

Lo scuolabus deve essere nuovo di fabbrica. Non sono pertanto ammessi acquisti di mezzi usati.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale per l'acquisto di ogni singolo scuolabus sarà riconosciuto nella misura del 50% del costo sostenuto (IVA inclusa), e comunque fino ad un massimo di € 40.000,00.

In relazione alle modalità di formazione delle graduatorie delle istanze pervenute ed alle successive operazioni di riparto ed assegnazione delle risorse:

1. le risorse saranno attribuite preliminarmente nella misura del 50% del preventivato costo di acquisto dello scuolabus (IVA inclusa), fino ad un massimo di € 40.000,00 ad automezzo;
2. sarà preliminarmente formalizzata la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane definita in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2020-2021; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse di cui alla riserva del 50% di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1) di dette risorse, risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, la riserva in favore dei Comuni ed Unioni di comuni compresi nelle zone montane sarà integrata delle risorse strettamente sufficienti a garantire l'assegnazione nei limiti di cui al precedente punto 1);
3. sarà successivamente formalizzata la graduatoria delle istanze ammesse e non finanziabili della graduatoria di cui al precedente punto 2) e delle altre istanze, definita anch'essa in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2020-2021; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili residue; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1), risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, l'assegnazione avrà luogo nei limiti delle disponibilità; in questo caso l'assegnazione al Comune o all'Unione di comuni sarà integrata a valere sulle risorse che eventualmente si renderanno disponibili a seguito dell'attuazione del presente provvedimento o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845/2021;
4. ai fini della predisposizione delle predette graduatorie, ciascuna Amministrazione può presentare una sola istanza contenente la richiesta di contributo per l'acquisto di un solo scuolabus; le eventuali ulteriori richieste non saranno prese in considerazione;
5. ai fini della predisposizione delle predette graduatorie, quando gli Enti che hanno beneficiato negli ultimi cinque anni del contributo regionale, di cui all'art. 2 della L.R. n. 23/1989, anche quando, per qualunque motivo abbiano rinunciato a detta assegnazione, presentino una nuova istanza, la stessa sarà collocata, nel rispetto dei

criteri previsti e tenuto conto dell'annualità del contributo ricevuto, al fondo della graduatoria;

6. il predetto criterio non troverà applicazione quando la rinuncia dell'Ente sia intervenuta a motivo di una assegnazione inferiore rispetto al contributo quantificabile a preventivo a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili.

PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Investimenti trasporti e infrastrutture ing. Michele Marino.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 14/2014, il provvedimento di formalizzazione delle graduatorie di cui ai punti 2) e 3), sarà adottato entro 90 giorni dal termine di presentazione delle istanze.